

27 ottobre 2015

## Foglio Informativo delle principali caratteristiche dei Libretti Nominativi Ordinari, Libretti nominativi speciali dedicati ai minori di età, Libretti al portatore e Libretti giudiziari

### Parte I - Informazioni sull'Emittente e sul Collocatore

**Emittente:** Cassa depositi e prestiti società per azioni (di seguito CDP S.p.A.). Sede legale: Via Goito, 4 – 00185 Roma. Iscritta presso CCIAA di Roma al n. REA 1053767. Codice fiscale e iscrizione al Registro delle Imprese di Roma 80199230584, Partita IVA 07756511007. Capitale sociale euro 3.500.000.000,00 interamente versato. Sito Internet [www.cdp.it](http://www.cdp.it).

**Rating dell'Emittente:** BBB-/Baa2/BBB+ (da Standard & Poor's, Moody's e Fitch).

**Garante dell'emissione:** STATO ITALIANO.

**Collocatore:** Poste Italiane S.p.A. – Patrimonio BancoPosta (di seguito anche "Poste Italiane"). Sede legale: Viale Europa 190 - 00144 Roma. Codice ABI 07601. Codice fiscale e iscrizione al Registro delle Imprese di Roma 97103880585, Partita IVA 01114601006. Capitale sociale euro 1.306.110.000,00. Sito internet [www.poste.it](http://www.poste.it).

**Disciplina del deposito:** Art. 5 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 6 ottobre 2004, pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana (riportati sul sito Internet [www.cdp.it](http://www.cdp.it)).

### Parte II - Caratteristiche dei libretti di risparmio postale

#### Tipologie

I libretti di risparmio postale (di seguito, libretti) sono prodotti finanziari rappresentati da depositi nominativi o al portatore.

#### Rendimenti

Le modalità di individuazione del tasso di interesse lordo praticato sui libretti sono riportate nei "Termini e modalità per l'individuazione del tasso d'interesse" dopo la Parte III ed ulteriormente dettagliati nella tabella A allegata al presente Foglio Informativo.

#### Modalità di calcolo degli interessi

Le somme depositate maturano interessi a decorrere dal giorno in cui è effettuato il versamento in contanti o l'accredito delle operazioni precedentemente autorizzate dal depositante, fino al giorno del prelievo, parziale o totale, del credito liquido risultante. Gli interessi sono calcolati con il criterio dell'anno civile, secondo il metodo scalare e sono capitalizzati al 31 dicembre di ogni anno. L'ammontare degli interessi maturati viene annotato, dopo la loro capitalizzazione, sui libretti alla presentazione del libretto stesso agli uffici postali. Gli interessi sono altresì liquidati in occasione dell'estinzione del libretto.

#### Spese e commissioni

Nessuna spesa e commissione è dovuta per l'apertura, la gestione e l'estinzione del libretto. La duplicazione del libretto comporta il pagamento di euro 1,55.

#### Regime fiscale

Agli interessi si applica una ritenuta del 26% ai sensi dell'art. 3, comma 1., del D.L. 66/2014, convertito con modificazioni dalla legge 89/2014.

Ai sensi dell'art. 13, comma 2 bis e nota 3 bis, della Tariffa, parte prima, allegata al D.P.R. 642/1972, come modificato dall'art. 19 del decreto legge 201/2011, convertito con modificazioni dalla legge 214/2011, i libretti di risparmio postale sono assoggettati con periodicità annuale ad un'imposta di bollo fissa pari a euro 34,20 se il cliente è persona fisica e ad euro 100,00 se il cliente è persona giuridica. Se il cliente è persona fisica l'imposta non è dovuta quando la giacenza media annua è complessivamente<sup>1</sup> non superiore a euro 5.000<sup>2</sup>.

L'importo degli interessi accreditati sul libretto, al netto della ritenuta fiscale, può risultare inferiore all'imposta di bollo dovuta.

In tali casi, per l'anno 2015 e al ricorrere delle condizioni di seguito descritte:

- l'intestatario del rapporto sia persona fisica titolare di uno e un solo Libretto nominativo ordinario (sono esclusi i titolari di più di un libretto nominativo ordinario) in essere dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2015;
- il saldo presente sul libretto ordinario al 31 dicembre 2015, al netto delle competenze 2015, risulti superiore al saldo presente sul medesimo libretto al 1° gennaio 2015;
- l'importo degli interessi da accreditare sul libretto, al netto della ritenuta fiscale, risulti inferiore all'imposta di bollo dovuta, pari a euro a 34,20,

ai risparmiatori non sarà addebitata la porzione dell'imposta di bollo applicata che eccede l'importo degli interessi netti accreditati sul libretto (di seguito Residuo), secondo le seguenti modalità:

<sup>1</sup> Si fa riferimento alla giacenza media giornaliera di tutti i libretti con medesima intestazione. Laddove il cliente sia titolare di più libretti ed anche su uno soltanto sia superata la giacenza media annua di euro 5.000, l'imposta di bollo fissa pari ad euro 34,20 è applicata su tutti i libretti identicamente intestati.

<sup>2</sup> Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 24 maggio 2012 sono stabilite le modalità di attuazione delle suddette norme.

27 ottobre 2015

- qualora il totale complessivo di tali Residui con riferimento a tutti gli intestatari o cointestatari di un libretto nominativo ordinario (di seguito Totale dei Residui) risulti inferiore o uguale ad euro 25.000.000,00 (di seguito Plafond), ai risparmiatori non sarà addebitato l'intero Residuo;  
ovvero, in alternativa,
- qualora il Totale dei Residui risulti superiore al Plafond, non sarà addebitata soltanto una quota parte del Residuo, calcolata per ciascun libretto moltiplicando il Residuo corrispondente per il rapporto tra il Plafond e il Totale dei Residui.

CDP si riserva la facoltà di aumentare l'importo del Plafond, fino a concorrenza del Totale dei Residui. In ogni caso, ai fini del calcolo del Residuo, sarà utilizzato l'importo dell'imposta di bollo vigente alla data del 1° aprile 2015.

Il libretto si estingue nel caso in cui, a seguito dell'applicazione degli oneri fiscali previsti dalla legge, esso non presenti un saldo sufficiente all'addebito dell'intero importo dovuto. In tal caso, estinto il libretto incapiente, si applica ad ogni effetto di legge la compensazione del credito a valere su altri libretti recanti la medesima intestazione o cointestazione.

### **Versamenti e prelievi**

I versamenti in contanti e i prelievi possono essere effettuati presso qualunque ufficio postale, mentre il versamento di assegni può essere effettuato presso l'ufficio postale di apertura del libretto di risparmio. I prelievi in contanti di importi giornalieri superiori a euro 600 presso uffici diversi da quello di apertura del libretto possono essere effettuati esclusivamente tramite la Carta.

### **Disposizioni particolari**

Sui libretti sono annotati i versamenti e i prelievi di somme di denaro. Le annotazioni di operazioni preventivamente autorizzate dal depositante, nonché quelle effettuate tramite carta a banda magnetica o altri documenti di legittimazione, possono essere riportate anche in epoca successiva all'esecuzione delle operazioni stesse, in occasione della presentazione del libretto. Se il credito annotato è pari o inferiore a 250,00 euro, il libretto cessa di essere fruttifero trascorsi cinque anni dall'ultima operazione annotata. L'annotazione dei soli interessi non interrompe il decorso del termine. Il libretto torna ad essere fruttifero a decorrere dall'annotazione di una nuova operazione. Nel caso di sottrazione, distruzione o smarrimento dei libretti si applicano le disposizioni della legge 30 luglio 1951, n. 948, tenuto conto che tutti gli adempimenti previsti dalla legge a carico dell'Emittente sono svolti da Poste Italiane S.p.A. Fuori da questi casi, il libretto di risparmio postale sul quale non vi sia più spazio per ulteriori annotazioni, o che si sia comunque deteriorato, è sostituito senza spese da Poste Italiane S.p.A. a richiesta del depositante.

### **Varie**

Le comunicazioni della CDP S.p.A. ai titolari dei libretti, ivi comprese quelle inerenti a eventuali variazioni contrattuali sfavorevoli di tipo generalizzato, sono effettuate mediante l'inserzione di appositi avvisi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e sul sito Internet [www.cdp.it](http://www.cdp.it). Al fine di garantire l'effettiva conoscenza delle informazioni pubblicate queste ultime possono essere rese note anche mediante l'esposizione di appositi avvisi nei locali aperti al pubblico di Poste Italiane S.p.A., nonché mediante pubblicazione su quotidiani a diffusione nazionale, di cui uno economico, con l'indicazione degli estremi della pubblicazione della Gazzetta Ufficiale della Repubblica ovvero con l'avvertenza che l'avviso è in corso di pubblicazione. In ogni caso le variazioni contrattuali sfavorevoli di tipo generalizzato non possono avere effetto nei confronti del depositante in data anteriore alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Entro quindici giorni dalla pubblicazione il sottoscrittore ha diritto di recedere dal contratto, senza penalità e senza spese, alle condizioni precedentemente praticate.

### **Caratteristiche specifiche della tipologia libretti nominativi ordinari**

I libretti nominativi ordinari possono essere intestati sia a persone fisiche sia a persone giuridiche. Possono essere intestati anche a più persone fisiche, in numero non superiore a quattro. Non sono consentite cointestazioni tra soggetti maggiorenni e minorenni, né tra soggetti minorenni. Nel caso in cui l'intestatario, al momento della richiesta di prelievo risulti ancora minorenne, è necessario, conformemente alla previsione dell'art. 320, comma 4, del Codice civile, il provvedimento di autorizzazione del giudice tutelare, salvo che si tratti di prelievo da parte degli esercenti la potestà genitoriale di somme erogate dall'INPS mediante accredito sul libretto a titolo di indennità di frequenza e di indennità di accompagnamento di cui l'intestatario è beneficiario. I versamenti e i prelievi possono essere effettuati da ciascun intestatario, anche separatamente, salvo patto contrario da notificare a Poste Italiane S.p.A. e ad eccezione dei casi previsti dalle leggi vigenti.

Le operazioni disposte da ciascun intestatario separatamente, o dal suo rappresentante debitamente legittimato, liberano pienamente Poste Italiane S.p.A. nei confronti degli altri intestatari, eccettuati i casi di notifica di atti da cui risulti che il credito non è più nella disponibilità di ciascun intestatario. Non sono consentiti versamenti giornalieri per importi superiori a euro 2.000.000,00 da parte del medesimo soggetto intestatario/cointestatario.

I versamenti e i prelievi a valere sui libretti nominativi ordinari possono essere altresì effettuati presso tutti gli uffici postali dotati di terminale POS, nonché presso gli sportelli automatici (ATM) contraddistinti dal marchio Postamat, utilizzando la Carta Libretto Postale (di seguito Carta) operante esclusivamente sul circuito postale denominato Postamat con le modalità e alle condizioni descritte nelle relative condizioni contrattuali, rilasciata all'intestatario del libretto che ne abbia fatto richiesta. Presso gli ATM contraddistinti dal marchio Postamat, la Carta può essere utilizzata tutti i giorni, dalle ore 7 alle ore 22. Sui POS e sugli ATM situati all'interno di Uffici Postali o di altri locali è possibile soltanto durante l'orario di apertura al pubblico dei medesimi uffici. Per i libretti nominativi ordinari cointestati è consentito il rilascio della Carta nel caso in cui ciascun intestatario possa agire separatamente dagli altri cointestatari.

Le operazioni di prelievo mediante la Carta possono essere effettuate presso gli sportelli automatici (ATM) entro il limite giornaliero di 600,00 euro e mensile di 2.500,00 euro. In ogni caso, indipendentemente dai predetti limiti, le operazioni di prelievo non possono essere di importo superiore al saldo disponibile. E' possibile effettuare tramite la Carta un massimo di 40

27 ottobre 2015

operazioni consecutive senza l'annotazione sul libretto. Raggiunto tale limite, l'operatività della Carta è sospesa ed è necessario recarsi presso qualsiasi ufficio postale per l'annotazione sul libretto. Ad annotazione avvenuta, la Carta è nuovamente operativa.

Il rilascio, l'uso e la sostituzione della Carta per smarrimento, sottrazione, distruzione e il blocco della carta medesima sono gratuiti.

Ai titolari del libretto nominativo ordinario è consentito, tramite l'utilizzo della Carta, trasferire somme dal proprio libretto ad un libretto nominativo Smart, di cui sia intestatario o cointestatario, e viceversa, sia presso gli ATM (entro il limite giornaliero di euro 600,00 e mensile di 2.500,00 euro) che negli uffici postali.

I titolari di libretti nominativi ordinari che abbiano disposto l'accredito della propria pensione sul libretto e che abbiano attivato la Carta beneficiano di una copertura assicurativa gratuita in caso di rapina, scippo, furto con destrezza, furto a seguito di infortunio o improvviso malore avvenuti nelle due ore successive al prelievo effettuato presso gli uffici postali, ovvero presso gli ATM. La copertura assicurativa opera fino ad un massimo annuo di 700,00 euro.

## Caratteristiche specifiche della tipologia libretti nominativi speciali intestati a minori di età

I libretti nominativi speciali intestati a minori di età sono articolati secondo le seguenti fasce di età:

- *fascia A*): dalla nascita fino al compimento dei 12 anni di età;
- *fascia B*): dal giorno successivo al compimento dei 12 anni fino al compimento dei 14 anni di età;
- *fascia C*): dal giorno successivo al compimento dei 14 anni fino al compimento dei 18 anni di età.

L'apertura del libretto comporta un versamento minimo iniziale di euro 10,00.

Solo per i titolari dei libretti delle fasce B) e C) è possibile richiedere il rilascio di una Carta Libretto Postale intestata a minori di età (di seguito Carta IO) a banda magnetica collegata al libretto.

Non è consentito effettuare versamenti sui libretti che determinino un saldo contabile superiore a 10.000,00 euro.

Le operazioni di versamento e/o prelievo sui libretti speciali intestati ai minori di età, entro il saldo contabile di euro 10.000,00, sono consentite - anche tramite l'utilizzo della Carta IO - entro i limiti di seguito indicati:

- *fascia A*): operazioni consentite solo agli esercenti la potestà genitoriale;
- *fascia B*): operazioni consentite anche ai minori intestatari entro il limite giornaliero di 25,00 euro e mensile di 200,00 euro;
- *fascia C*): operazioni consentite anche ai minori intestatari entro il limite giornaliero di 40,00 euro e mensile di 400,00 euro.

Presso l'ufficio postale di apertura del libretto, gli esercenti la potestà genitoriale possono compiere disgiuntamente operazioni di versamento e prelievo sul libretto con il limite massimo giornaliero di 2.500 euro; nessun limite è previsto per le operazioni effettuate congiuntamente dai genitori.

Qualora questi ultimi operino presso uffici diversi da quello di apertura del libretto, concorrono al raggiungimento dei limiti di importo giornalieri e mensili delle operazioni consentite, previsti nel presente Foglio Informativo, tutte le operazioni indifferentemente effettuate sia dai minori intestatari sia dagli esercenti la potestà genitoriale.

In ogni caso, indipendentemente dai predetti limiti, le operazioni di prelievo non possono essere di importo superiore al saldo disponibile.

I terzi, previa presentazione del libretto, possono compiere esclusivamente operazioni di versamento, con il limite massimo giornaliero di 2.500,00 euro.

I titolari della Carta IO possono effettuare un numero massimo di 40 operazioni consecutive senza l'annotazione sul libretto. Raggiunto tale limite, l'operatività della Carta IO è sospesa ed è necessario recarsi presso qualsiasi ufficio postale per l'annotazione sul libretto. Ad annotazione avvenuta, la Carta IO è nuovamente operativa. Il rilascio, l'uso e la sostituzione della Carta IO per smarrimento, sottrazione, distruzione e il blocco della carta medesima sono gratuiti.

Al compimento del 18° anno da parte degli intestatari dei libretti nominativi speciali intestati a minori di età si determina il passaggio automatico alla tipologia dei libretti nominativi ordinari.

## Caratteristiche specifiche della tipologia libretti giudiziari

I libretti giudiziari possono essere intestati sia a persone fisiche maggiori di età, sia a persone giuridiche, quali parti di un procedimento giudiziario, ovvero:

- a) all'Organo Giudiziario, per le somme sequestrate nei procedimenti penali contro ignoti ovvero per somme pertinenti a cittadini italiani deceduti all'estero;
- b) agli avvocati legalmente esercenti davanti all'Organo Giudiziario che richiede o convalida l'apertura del deposito, esclusivamente per somme depositate per concorrere agli incanti;
- c) alla "curatela fallimentare", per somme relative a procedure fallimentari;
- d) ai soggetti indicati con specifico provvedimento dell'Autorità Giudiziaria.

I versamenti e i prelievi possono essere effettuati presso gli uffici postali abilitati, situati in località sede di Tribunali, Corti d'Appello o Uffici di Conciliazione, su richiesta dell'autorità giudiziaria e per finalità di natura cautelare.

Sulla giacenza maturano interessi al tasso nominale annuo lordo riportato nella tabella A) allegata al presente Foglio Informativo (di seguito Tasso Non Vincolato).

I libretti giudiziari sono assoggettati ad imposta di bollo ordinaria pari a euro 2 per saldi superiori a euro 77,47.

Vincolo

**27 ottobre 2015**

Servizio che offre la possibilità di beneficiare di un tasso di interesse premiale mediante l'apposizione di un vincolo semestrale sulle somme giacenti sul libretto giudiziario: dal 1° gennaio al 30 giugno ovvero dal 1° luglio al 31 dicembre di ciascun anno, da comunicare in forma scritta entro e non oltre la fine del mese che precede la data di decorrenza del vincolo (entro il 31 dicembre per il vincolo del primo semestre ovvero entro il 30 giugno per il vincolo del secondo semestre).

Il vincolo si intende rinnovato tacitamente in assenza di avviso contrario da parte del cliente, da comunicare in forma scritta entro e non oltre il termine di 10 giorni lavorativi antecedenti la data di scadenza del vincolo (31 dicembre ovvero 30 giugno).

L'importo oggetto del vincolo non può essere inferiore a 1.000.000 euro.

Durante il periodo di vincolo, l'importo delle somme vincolate può essere incrementato di un importo complessivo non superiore al 100% delle somme vincolate inizialmente.

Il tasso di interesse premiale per il secondo semestre 2015 è riportato nella tabella A) allegata al presente Foglio Informativo (di seguito Tasso Vincolato).

Sulle somme oggetto di Vincolo maturano interessi al Tasso Vincolato, fatto salvo quanto previsto di seguito.

In assenza di adesione al Vincolo, le somme depositate sul libretto giudiziario sono remunerate al Tasso Non Vincolato.

Nel caso di svincolo anticipato, sulle somme oggetto di svincolo, nel periodo compreso fra la data di adesione al vincolo e la data di svincolo, non maturano interessi quando ciò accade entro il 1° mese del periodo di vincolo, altrimenti maturano interessi al Tasso Non Vincolato *pro tempore* vigente.

### Caratteristiche specifiche della tipologia libretti al portatore

I libretti al portatore possono essere intestati sia a persone fisiche maggiori di età e capaci di agire, sia a persone giuridiche. Il saldo dei libretti al portatore deve essere inferiore a 1.000,00 euro.

Poste Italiane S.p.A. è liberata da ogni obbligo e responsabilità adempiendo nei confronti del presentatore del libretto al portatore senza necessità di dover accertare la legittimità del possesso, fatta salva l'ipotesi in cui sia stata effettuata una denuncia di sottrazione, distruzione o smarrimento notificata a Poste Italiane S.p.A. con le modalità dalla stessa stabilite.

### Parte III - Informazioni sui rischi dell'operazione

- Variazione in senso sfavorevole del tasso d'interesse. Trattandosi di un deposito a vista, il tasso d'interesse del libretto è soggetto a variazioni in aumento o diminuzione dovute, tra l'altro, a mutamenti delle condizioni dei mercati finanziari;
- Se il credito annotato è pari o inferiore a 250,00 euro, il libretto cessa di essere fruttifero trascorsi cinque anni dall'ultima operazione annotata;
- Utilizzo fraudolento da parte di terzi nel caso di smarrimento o sottrazione del libretto al portatore con conseguente possibilità di prelievo del saldo da chi appare legittimo possessore del libretto;
- Utilizzo fraudolento da parte di terzi nel caso di smarrimento o sottrazione delle carte a banda magnetica (Carta e Carta IO) fino al blocco delle medesime.

### Termini e modalità per l'individuazione del tasso d'interesse

**Tassi d'interesse:** i tassi di interesse lordi praticati sui libretti nominativi ordinari, giudiziari, al portatore e nominativi speciali intestati a minori di età sono riportati nella tabella A) allegata al presente Foglio Informativo.

## Rendimenti in vigore dal 1° luglio 2015

**Tabella A**

Tassi di rendimento lordi praticati sui Libretti di Risparmio Postale per tipologia

Libretti Nominativi		
<b>ORDINARI</b>		<b>0,10%</b>
<b>MINORI</b>	A - lo cresco	<b>0,75%</b>
	B - lo conosco	
	C - lo capisco	
<b>GIUDIZIARI</b>	Non Vincolati	<b>0,10%</b>
	Vincolati	<b>0,25%</b>
Libretti al Portatore		
<b>ORDINARI</b>		<b>0,01%</b>